

REGOLAMENTO SULLO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE DI COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Istituzione e composizione delle Assemblee Separate dei Soci

Art. 3 - Partecipazione alle Assemblee Separate

Art. 4 - Svolgimento delle Assemblee Separate

Art. 5 - Trattazione dell'ordine del giorno ed elezione dei delegati

Art. 6 - Verbale

Art. 7 - Espressione del voto dei delegati all'Assemblea Generale

Art. 8 - Disposizione transitoria

Articolo 1: Oggetto

1.1. Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle Assemblee Separate della Cooperative Montalbano Olio & Vino Società Cooperativa Agricola (in prosieguo anche la "**Cooperativa**"), secondo i principi di cui all'articolo 2540 del Codice Civile e all'articolo 42.2 dello Statuto Sociale.

Articolo 2: Istituzione e composizione delle Assemblee Separate dei Soci

2.1. Sono istituite due Assemblee Separate, rispettivamente costituite come segue:

A - Assemblea Separata riservata ai soci residenti nei Comuni dell'Empolese Valdelsa fatta eccezione per Cerreto Guidi e Capraia e Limite più tutti i comuni che non rientrano nella Province di Lucca, Pistoia e Prato:

B - Assemblea Separata riservata ai soci residenti nei Comuni delle Province di Pistoia, Prato e Lucca più Cerreto Guidi e Capraia e Limite nella Provincia di Firenze:

2.2. Il numero e le zone territoriali di competenza delle singole assemblee separate come sopra individuate potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle variazioni che potranno verificarsi nella distribuzione territoriale dei soci.

Articolo 3: Partecipazione alle Assemblee Separate

3.1. Ogni socio ha diritto di partecipare esclusivamente all'Assemblea Separata alla quale è assegnato sulla base della propria residenza anagrafica.

3.2. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altro socio residente nella medesima zona territoriale, nei limiti di cui all'articolo 39 dello Statuto Sociale.

3.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, o un Consigliere di amministrazione suo delegato, ed il Collegio Sindacale partecipano a ciascuna assemblea separata, con diritto di parola, ma senza diritto di voto, salvo che siano soci residenti nella zona di competenza dell'Assemblea Separata. Analogamente, sempre con diritto di parola, ma senza diritto di voto, salvo che risiedano nella zona di competenza dell'Assemblea Separata, possono partecipare a ciascuna Assemblea Separata tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Articolo 4: Svolgimento delle Assemblee Separate

4.1. Lo svolgimento delle Assemblee Separate, sia ordinarie che straordinarie, è disciplinato dagli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 dello Statuto Sociale.

Articolo 5: Trattazione dell'ordine del giorno ed elezione dei delegati

5.1. Ogni argomento all'ordine del giorno è illustrato da una relazione iniziale del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di un Consigliere suo delegato, ultimata la quale ogni Socio presente ha diritto ad intervenire.

5.2. Al termine di tutti gli interventi, il Presidente dell'Assemblea, qualora non siano necessari ulteriori chiarimenti, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

5.3. Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'elezione dei delegati all'Assemblea Generale, scelti tra i presenti con le modalità di cui al successivo comma 5.6.

5.4. Ciascuna Assemblea Separata elegge un delegato all'Assemblea Generale ogni dieci soci presenti o rappresentati, o frazione di dieci superiore a cinque, scegliendo fra gli stessi. In ogni caso, ciascuna Assemblea Separata non potrà eleggere meno di tre delegati all'Assemblea Generale.

5.5. I delegati all'Assemblea Generale sono ripartiti tra maggioranza e minoranza in modo proporzionale, garantendo comunque la rappresentanza della minoranza, anche nell'ipotesi in cui questa non abbia riportato un numero di voti sufficiente ad ottenere un delegato all'Assemblea Generale.

5.6. Il Segretario dell'Assemblea Separata, con l'ausilio degli scrutatori se nominati, dopo aver consultato i presenti, forma la lista dei candidati delegati e la lista dei candidati delegati supplenti, questi ultimi in ragione di un supplente ogni cinque effettivi, con un minimo di almeno un supplente dei delegati di maggioranza e di uno dei delegati di minoranza. L'Assemblea Separata esprime un unico voto sull'intera lista dei delegati effettivi, e sull'intera lista dei delegati supplenti, salvo che la maggioranza dei presenti non deliberi di votare nome per nome. Il numero dei delegati da eleggere è determinato ai sensi del precedente comma 5.4., e la ripartizione degli stessi tra rappresentanti della maggioranza e della minoranza deve tenere conto di quanto previsto al comma 5.5.

Articolo 6: Verbale

6.1. Il verbale di ciascuna Assemblea Separata, redatto ai sensi dell'articolo

44 dello Statuto Sociale, deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea Generale prima dell'inizio della stessa.

Articolo 7: Espressione del voto dei delegati all'Assemblea Generale

7.1. I delegati eletti da ciascuna Assemblea Separata nominano un loro portavoce che prima dello svolgimento delle votazioni nell'Assemblea Generale riferisce alla stessa l'esito delle votazioni tenutesi nella Assemblea Separata su ciascun punto all'ordine del giorno dello Statuto Sociale, i delegati eletti dalle Assemblee Separate sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto nell'Assemblea Generale secondo il mandato dell'Assemblea Separata che li ha eletti. Le votazioni che si svolgono nell'Assemblea Generale si sostanziano pertanto nella presa d'atto dell'esito delle votazioni svoltesi nelle Assemblee Separate.

7.2. Il verbale dell'Assemblea Generale deve contenere, con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, l'esplicita indicazione dei voti complessivamente espressi nelle Assemblee Separate e rappresentati dai delegati, nonché la presa d'atto da parte dell'Assemblea Generale dell'esito delle votazioni delle Assemblee Separate.

Articolo 8: Disposizione transitoria

8.1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a far data dal 14/09/2018.